



Parte seconda - N. 107

Anno 44

16 maggio 2013

N. 130

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE (PIACENZA)	2
COMUNE DI PIOZZANO (PIACENZA)	28
COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (REGGIO EMILIA)	49

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE (PIACENZA)

Pubblicazione Statuto dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL TIDONE"

STATUTO

Statuto dell'Unione dei Comuni "VALLE DEL TIDONE"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio comunale di Pianello Val Tidone	delibera n. 13 del 15/4/2013
Consiglio comunale di Pecorara	delibera n. 04 del 15/4/2013
Consiglio comunale di Nibbiano	delibera n. 04 del 15/4/2013

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio on line dei rispettivi Enti dal 15/4/2013 al 15/5/2013.

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1- Istituzione dell'Unione Valle del Tidone - Denominazione – Sede – Stemma e Gonfalone
- ART. 2 - Statuto e Regolamenti
- ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione
- ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- ART. 5 - Finalità e compiti dell'Unione
- ART. 6 - Funzioni dell'Unione
- ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione
- ART. 8 - Modalità di ripartizione spese e entrate

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- ART. 9 - Gli Organi di governo
- ART. 10 - Competenze del Consiglio
- ART. 11 - Composizione del Consiglio
- ART. 12 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri
- ART. 13 - Diritti e doveri del Consigliere
- ART. 14 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- ART. 15 - Forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti
- ART. 16 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza
- ART. 17 - Convocazione e Presidenza delle sedute del Consiglio a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione
- ART. 18 - Modalità di convocazione del Consiglio
- ART. 19 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
- ART. 20 - Pubblicità delle sedute
- ART. 21 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- ART. 22 - Disciplina delle sedute
- ART. 23 - Votazioni
- ART. 24 - Astensione obbligatoria
- ART. 25 - Commissioni consiliari
- ART. 26 - Gruppi consiliari
- ART. 27 - Composizione ed elezione della Giunta
- ART. 28 - Competenze della Giunta
- ART. 29 - Il Presidente
- ART. 30 - Il Vicepresidente
- ART. 31 - Nomina e surrogazione del Presidente

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 32 - Rapporti tra organi politici e dirigenza
- ART. 33 - Principi generali di organizzazione
- ART. 34 - Principi generali di gestione
- ART. 35 - Principi in materia di personale
- ART. 36 - Principi di collaborazione
- ART. 37 - Segretario Generale
- ART. 38 - Responsabili dei servizi

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

- ART. 39 - Principi generali
 - ART. 40 - Strumenti di programmazione
 - ART. 41 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna e programmi annuali operativi attuativi
 - ART. 42 - Progetti Speciali Integrati
 - ART. 43 - Rapporti di cooperazione
 - ART. 44 - Principi in materia di servizi pubblici locali
-

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 45 - Finanze dell'Unione
- ART. 46 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione
- ART. 47 - Gestione finanziaria
- ART. 48 - Il Revisore contabile
- ART. 49 - Affidamento del servizio di Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 50 - Principi generali
- ART. 51 - Informazione
- ART. 52 - Accesso agli atti
- ART. 53 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 54 - Istanze, petizioni e proposte

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 55 - Atti regolamentari
 - ART. 56 - Effetti dello Statuto
-

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'UNIONE VALLE DEL TIDONE DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e in particolare dell'art. 32, e delle Leggi Regionali concernenti le discipline associative in materia di Enti Locali, e in particolare della Legge Regionale n. 21/2012 recante misure in materia di riordino istituzionale, è costituita tra i Comuni di PIANELLO V.T., PECORARA e NIBBIANO l'**UNIONE DEI COMUNI denominata "VALLE DEL TIDONE"**, ed anche per brevità "Unione Val Tidone".
- 2) L'**Unione dei Comuni "Valle del Tidone"** (ente subentrato all'ex Comunità Montana), costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, le " funzioni fondamentali dei Comuni " e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
- 3) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Pianello V.T.. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE**" - e con lo stemma già approvato con deliberazione del Consiglio dell'ex Comunità Montana n. 20/2002, stemma recepito con il presente atto e di seguito riportato:



ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
- 2) Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 3) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

- 4) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
 - 2) Lo scioglimento dell'Unione, che non può comunque avvenire se non decorsi dieci dalla sua costituzione, è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento e sempre che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
 - 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la data fissata per lo scioglimento ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione.
 - 4) In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato.
 - 5) In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
 - 6) Per quanto attiene alle funzioni e ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la continuità nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi.
 - 7) In caso di scioglimento dell'Unione i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato.
-

ARTICOLO 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente su proposta del Consiglio dell'Unione.
 - 2) L'adesione di nuovi comuni produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo che potrà essere effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, e dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative modifiche statutarie da parte del Comune che per ultimo le ha deliberato.
 - 3) In caso di nuove adesione, la Giunta e il Consiglio sono rinnovati secondo la procedura di cui al presente Statuto e alle successive modifiche di cui al comma uno.
 - 4) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
 - 5) Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dalla costituzione dell'Unione. Il recesso produrrà effetti sanzionatori di natura pecuniaria nei confronti del comune che se ne sia avvalso da determinarsi, per ciascun servizio e funzione, con l'atto deliberativo di cui al comma 9.
 - 6) Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma precedente, deve essere deliberato entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
 - 7) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
 - 8) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del comune recedente torna nella dotazione organica del comune stesso.
 - 9) A seguito del recesso di uno o più comuni, il Consiglio dell'Unione con apposito atto deliberativo determinerà, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente individuando, ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata con l'eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali e del termine entro cui viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
 - 10) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
-

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi quali:
 - Funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
 - Gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei comuni aderenti.
- 2) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni.
- 3) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
- 5) L'Unione:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
 - b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - d) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 e di cui alla legge regionale n. 2 del 2004;
 - e) esercita le funzioni conferite dalla Regione;
 - f) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
 - g) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

- 1) I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni aderenti nei termini previsti dal legislatore nazionale nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
 - 2) I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
 - 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
 - 4) L'elenco delle funzioni e/o servizi attualmente conferiti all'Unione è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. A seguito della sottoscrizione dell'apposita integrazione all'atto costitutivo, le funzioni e servizi di cui all'allegato "A" saranno conferiti anche dal Comune di Nibbiano, previa adozione, da parte di tutti gli enti aderenti, di conformi deliberazioni da approvarsi dai singoli consigli comunali nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 7.
-

- 5) Con la stessa procedura saranno conferite all'Unione le ulteriori funzioni fondamentali dei comuni previste dal legislatore nazionale in modo che l'avvio delle relative gestioni associate avvenga entro il termine perentorio del 1° gennaio 2014.
- 6) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
- 7) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, funzioni precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Valle del Tidone.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;
 - l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;
 - la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - le modalità di recesso;
- 3) A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

ART. 8

MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

- 1) Le spese generali dell'Unione, al netto della contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.
 - 2) I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
 - 3) Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito
-

centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE
--

ART. 9
GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'art. 31 del presente Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Agli Assessori, ai Consiglieri e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, dei premessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

IL CONSIGLIO

ART. 10
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
- 2) Il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito informatico dell'Unione in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 32 della L.69/2009.

ART. 11 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
- 2) Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è pari a 9, ivi inclusi i Sindaci che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:

Comune	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
NIBBIANO	3	1	1	1
PECORARA	3	1	1	1
PIANELLO V.T.	3	1	1	1
TOTALE	9	3	3	3

- 3) I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di consiglieri riportato nella tabella di cui al comma precedente per ciascun Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno (1) dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.
- 4) In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 4, viene rideterminata il numero e la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.
- 5) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal commissario fino alla nuova nomina.
- 6) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 12
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE
E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento o comunque dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi comuni tutti i consigli comunali, provvedono nella prima seduta utile e comunque nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.
- 2) In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 3) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.267/2000.
- 4) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
- 5) Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
- 6) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 7) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 8) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 9) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 13
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere
-

visione ed ottenere copie degli atti delle società, aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

- 2) Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove istituite, delle quali fa parte.

ART. 14 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 15 FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI

- 1) Agli amministratori dei comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione.
- 2) L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.
- 3) Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno semestrale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare un'apposita relazione nella quale vengono illustrati:
 - a) I dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite all'Unione;
 - b) Le scelte programmatiche relative alle funzioni che si intendono conferire all'Unione relazionando preventivamente sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici scaturenti da eventuali nuovi conferimenti.
- 4) Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni conferite all'Unione i Sindaci dei comuni aderenti illustrano, in apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione.

ART. 16 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
 - 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
-

- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 5) Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 17
CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
A SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI
ADERENTI ALL'UNIONE

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio, a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione o della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano d'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta individuazione del nuovo Presidente sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 18
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di impossibilità temporanea ad espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il vice Presidente o nel caso in cui questi non sia individuato il Sindaco più anziano.
 - 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo utile e efficace.
 - 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
 - 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
 - 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
-

ART. 19
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio dell'Unione.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 20
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario Generale sul sito informatico dell'Unione per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, con riferimento all'utilizzo del sito Internet dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 21
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 22
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) dei Consiglieri assegnati all'Unione, senza computare a tal fine il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati all'Unione.
 - 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
 - 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
 - 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.
-

ART. 23 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 24 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Il Consiglio dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
- 2) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
- 3) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Generale.
- 5) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario Generale, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ART. 25 COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 26 GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio dandone comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.
-

- 2) Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

LA GIUNTA

ART. 27 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri o in caso di impedimento temporaneo dai rispettivi vice sindaci.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. In tal caso le funzioni sono svolte dal Vicesindaco fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 28 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
- 3) Le proposte di deliberazione da sottoporre all'attenzione della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
- 4) Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito informatico dell'Unione in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 32 della L.69/2009.
- 5) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 6) La Giunta dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.

IL PRESIDENTE**ART. 29
IL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende la gestione del personale con particolare riferimento al Segretario Generale.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio.
- 5) Garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 6) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 7) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
- 8) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 9) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario Generale, previa deliberazione di Giunta da adottarsi a maggioranza assoluta, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
- 10) In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge attribuisce al Sindaco.

**ART. 30
IL VICEPRESIDENTE**

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

**ART. 31
NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE**

- 1) A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio dell'Unione, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata di anni due tenendo conto anche delle legislature successive nel seguente ordine: Pianello V.T., Nibbiano e Pecorara.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tal caso si procede all'individuazione del nuovo Presidente secondo il criterio sopra indicato: i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione assumono a turno l'incarico di Presidente in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.

- 3) Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione per dimissioni del Presidente in carica, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione nell'ordine di cui al comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.
- 4) Nella prima seduta utile successiva all'insediamento del nuovo Consiglio e all'individuazione del Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.
- 5) Ogni qual volta nel corso del mandato amministrativo si proceda all'individuazione di un nuovo Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 32
RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA

- 1) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 33
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Con apposito regolamento di organizzazione, sulla base dei suddetti principi e nel rispetto delle norme vigenti, vengono disciplinate:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'ente;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le funzioni di pertinenza del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi;
 - d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 34
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell'inderogabile principio della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili di servizio spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del responsabile del servizio assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata sul sito informatico dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili di servizio all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.
- 5) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 6) L'operato dei responsabili di servizio è verificato annualmente con le procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 35
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) Il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa o in subordine distaccato o comandato presso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 5) In caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi l'esercizio da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni conferiti, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
- 6) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti, nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche a contratto a professionisti non dipendenti dall'ente.

ART. 36
PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
-

- 2) I Segretari o Direttori dei Comuni partecipanti e il Segretario Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 37 SEGRETARIO GENERALE

1) L'Unione ha un Segretario Generale che il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale dell'Ente.

Il Segretario Generale è scelto dal Presidente, previa delibera di Giunta dell'Unione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, preferibilmente tra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Segretario è scelto, con le modalità di cui sopra, tra i segretari iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2) Il Segretario è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

3) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dal vigente ordinamento degli enti locali, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, nell'ambito delle funzioni di direzione:

- cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente;
- sovrintende la gestione economica finanziaria dell'Ente e predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione;
- sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- sovrintende l'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
- determina, informando ove previsto le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente;
- cura la formazione, istruzione ed attuazione delle proposte deliberative e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali con la collaborazione dei responsabili dei servizi interessati, partecipando alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
- verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;
- effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- autorizza le ferie, i congedi ed i permessi spettanti ai responsabili di servizio e al personale che dipende direttamente dal Segretario.

4) In caso di assenza o impedimento del Segretario che possa pregiudicare l'attività

dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente al Segretario di un altro comune aderente all'Unione.

**ART. 38
RESPONSABILI DEI SERVIZI**

- 1) Ciascun settore e servizio, in cui risulta articolata la struttura organica dell'Ente, è affidato dal Presidente, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario Generale.

TITOLO IV ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

**ART. 39
PRINCIPI GENERALI**

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

**ART. 40
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

**ART. 41
ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
E PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI**

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.
- 2) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 3) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 4) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

**ART. 42
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI**

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 43
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

ART. 44
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'
--

ART. 45
FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
- 3) Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.
- 4) I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto statuito dall'art. 8 del presente statuto.
- 5) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.
- 6) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

ART. 46
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata triennale.
- 3) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 47
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ART. 48
IL REVISORE CONTABILE

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
- 5) A far data dal 1° gennaio 2014 o dall'eventuale diverso termine di cui alla normativa vigente entro il quale l'Unione dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali come definite dal legislatore nazionale per i comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sarà svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che assicurerà l'espletamento delle medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione.

ART. 49
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
-

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

**ART. 50
PRINCIPI GENERALI**

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
- 3) L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare sul proprio sito informatico tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

**ART. 51
INFORMAZIONE**

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
- 3) L'Unione assicura, nel rispetto della normativa vigente, agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

**ART. 52
ACCESSO AGLI ATTI**

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
 - 2) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 - 3) L'esercizio del diritto accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente.
-

ART. 53
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 54
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
- 3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
--

ART. 55
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali trovano applicazione gli atti regolamentari già adottati dall'Unione dei Comuni della Valle del Tidone.
- 2) Per le materie non disciplinate da specifici regolamenti adottati dall'Unione, l'ente adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana Valle del Tidone o, in mancanza, i regolamenti in vigore nel comune di Pianello quale comune sede dell'Unione.

ART. 56
EFFETTI DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Informatico dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 2) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo informatico dei Comuni aderenti all'Unione.
- 3) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 4) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 5) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato "A" Statuto Unione Valle del Tidone Servizi in vigore	Comuni aderenti	Scadenza
Funzioni attinenti il servizio sociale e di programmazione socio sanitaria	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2015
Gestione associata dei servizi informatici e telematici e del sistema informativo territoriale	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2015
Gestione associata del territorio	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2016
Gestione associata servizio di Polizia Municipale sovracomunale	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2015
Funzioni attinenti il servizio Agricoltura	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2013
Gestione unificata dei servizi di informazione, comunicazione istituzionale e U.R.P. sovracomunale	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2015
Gestione associata servizio di Protezione Civile sovracomunale	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2013
Gestione associata delle funzioni attinenti lo sviluppo economico	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2017
Funzioni relative alla gestione del personale	Pecorara – Pianello V.T.	31.12.2016

COMUNE DI PIOZZANO (PIACENZA)

Modifica Statuto del Comune di Piozzano (PC)



COMUNE DI PIOZZANO

STATUTO

COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.35 del 2/8/2004

Pubblicato all'albo pretorio il 4/8/2004

Pubblicato nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 133 del 27/9/2004

In vigore dal 4/9/2004

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29/4/2013

ELEMENTI COSTITUTIVI.....	4
<i>ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 - FINALITA' E COMPITI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 - SEDE E TERRITORIO.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 5 - SEGNI DISTINTIVI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 - ALBO PRETORIO.....</i>	<i>5</i>
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE.....	5
TITOLO I - ORGANI ELETTIVI.....	5
<i>ART. 7 - ORGANI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 8 - IL CONSIGLIO COMUNALE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 9 - COMPETENZE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 10 - FUNZIONAMENTO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 11 - CONSIGLIERI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 12 - CONSIGLIERE ANZIANO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 13 - GRUPPI CONSILIARI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 14 - DECADENZA.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 16 - GIUNTA COMUNALE.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 17 - ELEZIONE DELLA GIUNTA.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 18 - COMPOSIZIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 20 - ATTRIBUZIONI.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 22 - SINDACO.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRATORE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 26 - VICESINDACO.....</i>	<i>10</i>
TITOLO II - GLI ORGANI BUROCRATICI.....	10
CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE.....	10
<i>ART. 27 - FUNZIONI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 28 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 29 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA – DIREZIONE -COORDINAMENTO.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 31bis – VICE SEGRETARIO COMUNALE.....</i>	<i>12</i>
CAPO II - UFFICI.....	12
<i>ART. 32 - STRUTTURA E PERSONALE.....</i>	<i>12</i>
TITOLO III - SERVIZI.....	13
<i>ART. 33 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 34 - ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 35 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA.....</i>	<i>14</i>
TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO.....	14
<i>ART. 36 - PRINCIPI E CRITERI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 37 - REVISORE DEL CONTO.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 38 - CONTROLLO DI GESTIONE.....</i>	<i>14</i>
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE.....	15
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	15
CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.....	15

<i>ART. 39 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE</i>	15
<i>ART. 40 - MUNICIPI</i>	15
<i>ART. 41 - ORGANI DEL MUNICIPIO</i>	15
<i>ART. 42 - UNIONE DI COMUNI</i>	15
<i>ART. 43 - FUSIONI E MODIFICHE TERRITORIALI</i>	15
CAPO II – FORME COLLABORATIVE	16
<i>ART. 44 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE</i>	16
<i>ART. 45 - CONVENZIONI</i>	16
<i>ART. 46 - CONSORZI</i>	16
<i>ART. 47 - ACCORDI DI PROGRAMMA</i>	16
<i>ART. 48 - RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO ALLA COMUNITA' MONTANA</i>	17
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE	17
CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA	17
<i>ART. 49 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI</i>	17
<i>ART. 50 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE</i>	17
<i>ART. 51 - FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE</i>	18
<i>ART. 52 - INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI</i>	18
CAPO II - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO	19
<i>ART. 53 - REFERENDUM</i>	19
<i>ART. 54 - EFFETTI DEL REFERENDUM</i>	19
<i>ART. 55 - DIRITTO DI ACCESSO</i>	19
<i>ART. 56 - DIRITTO DI INFORMAZIONE</i>	19
CAPO III - DIFENSORE CIVICO	20
<i>ART. 57 - DIFENSORE CIVICO</i>	20
TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA	20
<i>ART. 58 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI</i>	20
<i>ART. 59 - ORDINANZE</i>	20
<i>ART. 60 - ORDINANZE STRAORDINARIE</i>	20
<i>ART. 61 - REGOLAMENTI</i>	21
<i>ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO</i>	21

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Comunità di Piozzano è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione, della Legge Generale dello Stato e delle leggi della Regione Emilia Romagna.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 - FINALITA' E COMPITI

1. Il Comune, quale unità elementare di programmazione, concorre a determinare ed attuare la programmazione statale, regionale e provinciale. In tale ambito persegue lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della sua Comunità.
2. In particolare si attiva per
 - a) Promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
 - b) Tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
 - c) Attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
 - d) Favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno all'iniziativa culturale ed il recupero del patrimonio storico, artistico architettonico e naturale esistente;
 - e) Contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
 - f) Coordinare le attività economiche, siano esse agricole, commerciali o artigianali presenti sul territorio, sottolineandone la funzione sociale;
 - g) Favorire e promuovere l'attività turistica e le valorizzazioni del settore agrituristico;
 - h) Incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a Enti, Organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
 - i) Tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della Comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - j) Incentivare la realizzazione delle risorse naturali presenti nel territorio montano, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità in conformità a quanto disposto dall'art. 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli Enti Consortili ai quali partecipa.
2. Il Comune riconosce il diritto ai cittadini, alle formazioni sociali intermedie, agli Enti e alle associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinandolo con apposito regolamento.

ART. 4 - SEDE E TERRITORIO

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Piozzano - Capoluogo.

2. Sono frazioni: Groppo Arcelli, Montecanino, Monteventano, San Gabriele, Pomaro, San Nazzaro e Vidiano, storicamente riconosciute dalla Comunità.
3. Il territorio del Comune si estende per 43,57 kmq confinante con i Comuni di: Agazzano, Gazzola, Bobbio, Travo, Pecorara, Pianello V.T.
4. La modificazione della denominazione di frazioni è disposta dal Consiglio Comunale.
5. Il presente statuto prevede anche la possibilità di modifiche territoriali o fusioni con altri Comuni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della legge 8.6.1990 n. 142.

ART. 5 – SEGNI DISTINTIVI

1. Sono segni distintivi del Comune di Piozzano lo stemma ed il gonfalone
2. Sullo stemma civico attualmente in uso al Comune di Piozzano è raffigurato un albero di pomo fruttato, di colore verde con tronco marrone in campo azzurro, poggiante sul centrale di tre monti verdi.
Dai monti scaturisce un corso d'acqua.
3. Il Comune possiede anche un gonfalone, avente il drappo di colore rosso e caricato dello stemma con la iscrizione centrata in oro: COMUNE DI PIOZZANO.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia sopra descritta.

ART. 6 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio presso la propria Sede, situato in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazioni di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 8 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed esercita la potestà e le competenze conformandosi ai principi ed ai criteri, modalità e procedimenti stabiliti dalle norme regolamentari.

ART. 9 - COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria per la approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'anno successivo.
2. E' convocato in sessione straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
3. La convocazione è fatta dal Sindaco cui spetta la presidenza del Consiglio e altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
4. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, gli adempimenti di cui sopra sono assolti dal vicesindaco .

ART. 11 - CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili sull'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune e a quelli degli Enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai regolamenti e dalla leggi.
4. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti abbiano rilevanza penale
5. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni, nonché proposte su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 12 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio.

ART. 13 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

ART. 14 - DECADENZA

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti delle incompatibilità contemplate dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto e su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, che possono essere distinte in permanenti o temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione, nel funzionamento e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

ART. 16 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 17 - ELEZIONE DELLA GIUNTA

1. Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti la Giunta e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori che possono essere nominati anche tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentata professionalità e competenza amministrativa
2. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute non sono pubbliche, ma la Giunta può richiedere od ammettere la presenza:
 - a) dei responsabili degli Uffici e dei Servizi o di soggetti estranei all'Amministrazione per informazione e consulenza tecnica;
 - b) di rappresentanti dei gruppi consiliari, Presidenti delle commissioni consiliari, Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni, rappresentanti del Comune presso altri soggetti pubblici o privati per coordinamento dell'azione amministrativa.;
 - c) di rappresentanti di altre pubbliche Amministrazioni per collaborazione e concerto;
 - d) di rappresentanti di Associazioni economiche, sociali, culturali per consultazione circa questioni di interesse generale.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da Organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio e dell'Organo di gestione.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalle legge e dallo statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di nuove tariffe;
 - f) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - o) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente
 - b) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamento su "persone" il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quanto si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 - SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture per le gestioni esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alla competenza di legge, sono assegnate da presente statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRATORE

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune
 - m) rappresenta il Comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto;
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina contenuta nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare solamente gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo;
3. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio, nella prima seduta utile.

ART. 26 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, data dall'età.

TITOLO II - GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27 - FUNZIONI

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e dipende funzionalmente dal Sindaco del quale attua le direttive nel cui rispetto :
 - a) dirige il personale e gli uffici, esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli stessi;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
 - d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio
2. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Il Segretario Comunale:
 - a) è preposto e responsabile sia della direzione di settori, servizi e uffici che di specifici programmi o progetti loro affidati;

- b) adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato e/o necessitati, qualora non sia stata conferita la medesima competenza ai Responsabili dei servizi o ad assessori comunali- art.53, comma 23, L. n. 388/2000 e art. 29, comma 4, L. n. 488/2001 - ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, che in via esemplificativa si indicano:
- ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta;
 - adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
 - presidenza delle commissioni dei concordi per le assunzioni e per le gare di appalto;
 - sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incasso;
 - liquidazione di spese regolarmente ordinate o aventi natura fissa e loro pagamenti;
 - liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento;
 - cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
 - adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
 - provvede all'accertamento degli introiti ed alla riscossione coattiva a carico degli inadempienti.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;
 - b) esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA – DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale:
 - a) dirige il personale e gli uffici, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo nei confronti degli stessi;
 - b) autorizza le missioni del personale;
 - c) autorizza le prestazioni straordinarie del personale;
 - d) adotta i provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi ed agli uffici, in osservanza degli accordi decentrati;
 - e) autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;
 - f) propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi, solleva contestazioni di addebiti, adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari;
 - g) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere all'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
 - h) provvede all'emanazione di direttive ed ordini;

- i) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa direttamente alle sedute degli Organi rappresentativi, delle Commissioni, dei Collegi e degli Organismi, curandone la verbalizzazione;
 - b) presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni;
 - c) rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza. Tale funzione è concorrente con le attribuzioni conferite dal Sindaco ai Responsabili dei Servizi;
 - d) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti e atti;
 - e) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
2. Il Segretario Comunale esprime anche il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, sotto il profilo di legittimità su richiesta del Sindaco o suo sostituto, del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale .
3. Il relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica, quando per il servizio non vi è il responsabile e in ordine alla regolarità contabile ed all'attestazione di sufficienza del fondo quando è assente il responsabile di ragioneria.
4. Il Segretario Comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

ART. 31 bis- VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di categoria apicale, provvisto di laurea in giurisprudenza/scienze politiche/economia e commercio, preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa; qualora il Vice Segretario Comunale ricopra posizioni organizzative specifiche per Settori e per Servizi non può essere investito delle Responsabilità attinenti i controlli delle rispettive attività.
3. L'attivazione della figura prevista dai commi precedenti è subordinata alla previsione legislativa di figure dirigenziali presso gli Enti Locali indipendentemente dalla densità demografica.
4. Al vice segretario si applica la disciplina delle aree delle posizioni organizzative di cui agli artt.8 e 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999.”

CAPO II - UFFICI

ART. 32 - STRUTTURA E PERSONALE

1. L'organizzazione del personale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. Il Comune promuove l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale secondo le esigenze tecnico-amministrative dei dipendenti.
4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
5. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale
 - b) dotazione organica
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio
 - d) diritti, doveri e sanzioni
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina
 - f) trattamento economico

TITOLO III - SERVIZI

ART. 33 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Si fa espresso rinvio nella materia al Capo III del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
3. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
4. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
5. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a messo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
6. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

ART. 34 - ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'Azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.
2. La revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire, con la stessa maggioranza assoluta, per cause apprezzabili e giustificate.
3. Le disposizioni stabilite dal 1° comma si osservano anche per l'Istituzione, organismo strutturale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita

la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 35 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizio socio-sanitari e quelli territoriali di base.
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

ART. 36 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli Organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 37 - REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme di legge.
2. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera della sua competenza.

ART. 38 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 39 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 40 - MUNICIPI

1. Ove previsto dalla legge Regionale, nell'ambito del Comune di Piozzano in caso di fusione, si prevede l'istituzione di Municipi, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune.

ART. 41 - ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Sono organi del Municipio il pro Sindaco e due consultori elettori a norma del(l'art. 12) legge 142) **vigente ordinamento** contestualmente al Consiglio Comunale.
2. Separato regolamento disciplinerà in dettaglio elezioni e competenze degli organi preposti al governo del Municipio.

ART. 42 - UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità Montana in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tale Ente.

ART. 43 - FUSIONI E MODIFICHE TERRITORIALI

1. Il Comune di Piozzano potrà fondersi con altri Comuni vicini in ottemperanza alla vigente normativa in materia degli Enti Locali.
2. Detta fusione potrà avvenire ove lo preveda specifica legge regionale e nel rispetto di tutto quanto previsto dal prima citato articolo 11.
3. Per quanto concerne le modifiche territoriali, queste potranno avvenire previo espletamento di tutti gli adempimenti di competenza Regionale.

CAPO II – FORME COLLABORATIVE

ART. 44 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 45 - CONVENZIONI

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con la Comunità Montana e altri Enti Pubblici Territoriali.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti votanti.

ART. 46 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezion fatta per le ipotesi di cui al precedente articolo 45), il Comune può costituire con altri Comuni o insieme alla Comunità Montana e la Provincia un consorzio polifunzionale secondo le norme per le aziende speciali in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.
4. I servizi che potranno essere demandati alla Comunità Montana avranno una valenza sovracomunale e specificatamente riguarderanno aree di bacino omogenee.
5. In particolare potranno riguardare:
 - nettezza urbana
 - pubblica istruzione
 - sanità
 - trasporti
 - urbanistica
 - viabilità
 - acquedottistica
 - depurazioni
 - attività turistiche
 - progetti di natura ambientale
 - progetti di natura economico-produttiva

Comunque sia per quanto concerne la programmazione che per la gestione il Comune s'impegna nei confronti della Comunità Montana ad inserirsi rispettivamente in termini di apporto propositivo ed in termini di contributo operativo.

ART. 47 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montane, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali, e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

ART. 48 - RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO ALLA COMUNITA' MONTANA

1. Il Comune è presente presso il Consiglio della Comunità Montana con tanti membri quanti sono indicati dalla legge e/o dallo statuto della Comunità Montana.
2. I rappresentanti del Comune devono essere consiglieri comunali e sono nominati dal Consiglio Comunale stesso in seduta pubblica con votazione segreta e voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.
Tra i consiglieri che ottengono un numero pari di voti, risulta nominato in consigliere collegato alla rispettiva lista che ha ottenuto più voti nel corso delle ultime elezioni.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 49 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadini di partecipare alla formazione nonché alla conclusione del procedimento.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice Amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 50 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

ASSOCIAZIONI

2. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di valorizzazione delle forme associative, le associazioni che operano nel territorio.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli Organismi Collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

4. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
5. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
6. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere delle essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

INCENTIVAZIONE

7. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, e anche mediante l'uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposita convenzione.

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

8. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART. 51 - FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

ART. 52 - INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro venti giorni dalla ricezione in Segreteria.
3. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di dette istanze, proposte e petizioni.
4. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "petitum" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
5. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.
6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

7. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
8. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi Organi.

CAPO II - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 53 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum per le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni
 - e) designazione e nomine di rappresentanti
 - f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
 - g) su materie che siano stati oggetto di consultazioni referendaria nell'ultimo triennio
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30% del corpo elettorale
 - b) il consiglio comunale
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 54 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 55 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Con appositi regolamenti è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

ART. 56 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il regolamento, oltre a tenere conto di quanto disposto dall'art. 55):
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione
- d) assicura agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività della civica Amministrazione;
- e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico;
- f) fissa le regole, i piani, i programmi da rendere noti a tutti, per l'erogazione di contributi e interventi assistenziali, prevedendo un'idonea e adeguata motivazione che dia conto anche della capacità contributiva del beneficiario.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART. 57 - DIFENSORE CIVICO

1. E' facoltà del Consiglio Comunale deliberare a maggioranza assoluta dei componenti, di consorzarsi con altri Enti locali, tramite intese, per l'utilizzo dello stesso Difensore Civico
2. Il compenso sarà quello determinato a seguito di accordi con detti Enti.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 58 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, in altre leggi e nello statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 59 - ORDINANZE

1. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari direttive applicative di disposizioni di legge.
2. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario.

ART. 60 - ORDINANZE STRAORDINARIE

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco adotta ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo per cui si intende ovviare.
3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta e quando ha carattere individuale deve essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, con spese a carico degli inadempienti.
4. Quando l'ordinanza non ha carattere individuale deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo deve essere altresì sottoposta a forme di pubblicità che la renda conoscibile.

ART. 61 - REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà data congrua notizia al pubblico con avviso pubblicato all'albo pretorio e in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per quindici giorni all'albo pretorio comunale e diventerà obbligatorio nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che si altrimenti specificatamente disposto.

ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto Comunale adottato ai sensi di legge, entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.
3. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale:
 - dal Sindaco, se le modificazioni derivano dall'adeguamento a normativa statale, regionale o comunitaria;
 - a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri.

Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dalla Statuto.
5. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (REGGIO EMILIA)

Approvazione modifiche dello Statuto comunale - Deliberazione del Consiglio comunale 26 marzo 2013, n.16

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (Reggio Emilia)

STATUTO

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20/12/2000 con deliberazione n.126
- Controllato dal CO.RE.CO nella seduta del 28/2/2001.
- Pubblicato all'Albo del Comune di San Polo d'Enza dal 28 marzo 2001 al 27 aprile 2001
- ***Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.50 del 17/4/2001***
- Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 25/2/2011 con deliberazione n.5
- Pubblicato all'Albo del Comune di San Polo d'Enza dal 3/3/2011 al 4/4/2011
- ***Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.65 del 27/4/2011***
- Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 26/3/2013 con deliberazione n.16
- Pubblicato all'Albo del Comune di San Polo d'Enza dal 10/4/2013 al 10/5/2013

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone
- Art. 7 - Festa del Patrono

ORDINAMENTO STRUTTURALE**Titolo I - ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 8 - Consiglio comunale
- Art. 9 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale
- Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale
- Art. 11 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale
- Art. 12 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 13 - Commissioni
- Art. 14 - Consiglieri
- Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Giunta comunale
- Art. 18 - Elezione e prerogative della Giunta comunale
- Art. 19 - Composizione della Giunta comunale
- Art. 20 - Funzionamento della Giunta
- Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 22 - Sindaco
- Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione del Sindaco
- Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza del Sindaco
- Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco
- Art. 26 - Vice Sindaco

Titolo II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 27 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici
- Art. 28 - Struttura
- Art. 29 - Segretario comunale
- Art. 30 - Il Personale
- Art. 31 - Responsabili dei servizi
- Art. 32 - Funzioni dei responsabili dei servizi

Titolo III - SERVIZI

- Art. 33 - Forme di gestione dei servizi
- Art. 34 - Gestione in economia
- Art. 35 - La concessione a terzi
- Art. 36 - Le Aziende speciali
- Art. 37 - Le Istituzioni
- Art. 38 - Le società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 39 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

- Art. 40 - Principi e criteri
- Art. 41 - Collegio dei Revisori

ORDINAMENTO FUNZIONALE**Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE**

- Art. 42 - Organizzazione sovracomunale
- Art. 43 - Principio di cooperazione
- Art. 44 - Convenzioni
- Art. 45 - Consorzi
- Art. 46 - Unione di Comuni
- Art. 47 - Accordi di programma

Titolo II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 48 - Partecipazione - Principi generali
- Art. 49 - Associazioni
- Art. 50 - Organismi di partecipazione
- Art. 51 - Incentivazione
- Art. 52 - Partecipazione alle commissioni
- Art. 53 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
- Art. 54 - Responsabilità del procedimento
- Art. 55 - La partecipazione dei singoli cittadini
- Art. 56 - Diritti del contribuente
- Art. 57 - Diritto di accesso
- Art. 58 - Diritto di informazione
- Art. 59 - La consultazione dei cittadini
- Art. 60 - Proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare
- Art. 61 - Referendum
- Art. 62 - Difensore civico

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 63 - Statuto
- Art. 64 - Norme transitori e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di San Polo d'Enza è l'Ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività della collettività insediata sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.

2. Il Comune di S.Polo d'Enza si riconosce nel sistema unitario statale basato sul principio del federalismo amministrativo quale condizione necessaria al processo di crescita della comunità locale, per consentire lo sfruttamento delle potenzialità esistenti nel territorio e quindi contribuire in modo decisivo al risanamento dei conti pubblici

L'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze, attua il principio dell'autonomia economica attraverso il Bilancio annuale, quale strumento di programmazione, attraverso la predisposizione del Piano Esecutivo di gestione, strumento di guida per lo sviluppo e per l'utilizzo in maniera efficiente delle risorse dell'ente e attraverso il Bilancio pluriennale per le strategie e gli obiettivi di medio/lungo termine.

3. L'autogoverno della comunità si realizza principalmente con i poteri, gli istituti, gli strumenti ed i principi di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione e salvaguardando il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima.

2. Il Comune si pone al servizio del cittadino ispira la propria azione nel rispetto e tutela dell'intera comunità, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle forze sociali, economiche, sindacali, politiche, culturali e religiose all'azione amministrativa, considerandola un valore fondamentale per il buon governo della collettività.

3. Il Comune considera preminente la salvaguardia della dignità del cittadino, ispira la propria azione ai valori della libertà, della giustizia e della solidarietà e intende operare perchè essi si realizzino in misura sempre maggiore nella vita della comunità e delle singole persone.

4. Il Comune sostiene il diritto al lavoro di tutte le persone e favorisce ed incentiva un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori per la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.

5. Il Comune si ripropone di portare a compimento un adeguato sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche promuovendo l'educazione e l'informazione sanitaria, avvalendosi anche dei contributi delle organizzazioni di volontariato; assicura, altresì, la parità di trattamenti agli utenti delle strutture pubbliche e private in campo scolastico, culturale, sportivo e assistenziale.

6. Il Comune ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale, promuovendo la funzione sociale delle iniziative economiche, pubbliche e private, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

7. Il Comune persegue e promuove la tutela ed il miglioramento delle risorse naturali e ambientali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e s'impegna alla salvaguardia del patrimonio storico e monumentale del Comune.

8. Il Comune promuove il processo d'integrazione europea e si impegna per consolidare una cultura di pace, di amicizia tra i popoli e di integrazione razziale, anche attraverso lo sviluppo di relazioni amichevoli con i paesi dell'Europa e di tutto il mondo.

9. Il Comune persegue e promuove la valorizzazione dell'apporto e della presenza delle donne nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo il coinvolgimento delle donne nei processi decisionali attraverso gli strumenti della partecipazione e dell'informazione e garantendo, l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi la loro presenza nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

10. Il comune promuove e sostiene attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

11. Il Comune di San Polo d'Enza riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Ritiene che il servizio idrico integrato debba essere sottratto alla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e dare pari dignità umana a tutti i cittadini;

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.

2. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali in materia di assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone più deboli, coordina gli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, nonché attraverso una delle forme associative previste dalla normativa vigente, anche a livello regionale.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e di reciproco ausilio tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di San Polo d'Enza è composto dai seguenti centri: S.Polo d'Enza capoluogo e Barcaccia, Pontenovo, Grassano frazioni.

2. Il territorio del Comune di S.Polo d'Enza si estende per Kmq. 32,84 e confina: a nord con i Comuni di Montecchio Emilia e Bibbiano, ad est con i Comuni di Bibbiano, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, a sud con i Comuni di Vezzano sul Crostolo e di Ciano d'Enza, ad ovest con il Comune di Traversetolo e di Montechiarugolo.

3. La sede comunale è ubicata in S.Polo d'Enza Piazza IV Novembre n.1, nei locali del Castello.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche nei luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

1. E' istituito l'Albo pretorio on line. L'Albo pretorio on line è individuato nella home page del sito istituzionale con un apposito collegamento denominato "Albo pretorio on line".

2. Tutti i documenti, anche quelli cartacei (previa la loro preventiva digitalizzazione) per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione all'Albo pretorio conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di San Polo d'Enza ha un suo gonfalone ed un suo stemma, che valgono a dare allo stesso una specifica individuazione ed identificazione.

Lo stemma del Comune ha la seguente blasonatura: metà superiore: busto di vecchio in maestà, canuto e con barba bianca, vestito di azzurro con mantello rosso, impugnante nella sinistra una spada con lama rivolta verso il basso, il tutto su sfondo oro (l'immagine pare riferibile a S.Paolo).

Metà inferiore: paesaggio con chiesa castello in pietra, in primo piano sulla destra, fondati su terrazza erbosa, affacciati sul fiume, sullo sfondo due colline verdi su cielo azzurro.

Lo stemma è poi contornato dagli stemmi delle famiglie che ebbero giurisdizione sulla Rocca: Canossa, Estensi, Scaligeri, Gonzaga, Ricci e sovrastato da una corona regale da cui esce la testa di un soldato in armatura con pennacchio blu e rosso, sguainante spada.

2. Il gonfalone comunale è esibito nelle cerimonie pubbliche secondo le modalità disposte dalle normative vigenti.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali.

Art. 7 - Festa del Patrono

1. Il 25 gennaio di ogni anno, solennità della conversione di S.Paolo, si celebra la festa del Patrono di San Polo d'Enza.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale e, pertanto:

- a) individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce,
- b) in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano l'azione amministrativa e la gestione operativa;
- c) esercita sull'azione amministrativa e sulla gestione operativa il controllo politico - amministrativo che assicura il perseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento del consiglio fisserà la modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il regolamento del consiglio, in particolare, dovrà disciplinare la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 9 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

- d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- f) agli indirizzi rivolti alle Aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente ed eventuali criteri -guida per la loro concreta attuazione.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, partecipa alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e l'umanità intera.

Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita funzioni di controllo politico-amministrativo per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle Istituzioni, Aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, Consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività del controllo è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di tali soggetti.
3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.

Art. 11 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in tutti i casi di assenza del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.
5. Qualora il Vice Sindaco sia di nomina esterna, gli adempimenti previsti al terzo comma, in tutti i casi di assenza del Sindaco, sono assolti dal Consigliere anziano, così come definito all'art.40 c.2 del D.Lgs 267/2000.

Art.12 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il programma, formalmente approvato con atto della Giunta è messo a disposizione di ogni consigliere comunale affinché possa intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti che saranno discussi nella seduta consiliare di presentazione.

3. Il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori con cadenza annuale entro il 30 settembre in contemporaneità con la verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio. Il consiglio può integrare nel corso del mandato le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare una relazione di fine mandato. La relazione contiene la descrizione delle principali attività normative ed amministrative svolte durante il mandato ed è redatta secondo i criteri e con la tempistica definita dalla norma.

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 13 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può costituire commissioni temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio e le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo.

Art. 14 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo "status" dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco. Le dimissioni devono essere altresì assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta del protocollo.

4. Il consigliere comunale decade per la mancata partecipazione a n.3 sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo. Il giustificato motivo dell'assenza deve essere presentato in forma scritta al protocollo generale dell'ente. A tale riguardo il Sindaco con comunicazione scritta provvede all'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non sarà inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Il Consiglio nella prima seduta utile procede:

a- alla verifica delle cause giustificative eventualmente addotte dal consigliere

b- alla sua reintegrazione o alla pronuncia della sua decadenza con votazione della maggioranza assoluta dei consiglieri

c- in caso di decadenza alla surroga dello stesso

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento. I Consiglieri, secondo le procedure stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale possono formulare interrogazioni e mozioni nonché svolgere azioni oltre attività di sindacato ispettivo.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
3. La partecipazione dei consiglieri alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche è disciplinata come da art.12.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento prevede la conferenza e le attribuzioni dei capigruppo ai quali il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 17 - Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche di governo e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, operando attraverso deliberazioni collegiali, determina gli obiettivi di gestione mediante affidamento degli stessi e delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi e ne verifica il risultato della gestione.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità', della trasparenza dell'efficienza e dell'efficacia.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge o per il presente Statuto, al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) approva lo schema di bilancio e la relazione al conto consuntivo;
 - b) propone al Consiglio programmi, linee di indirizzo, regolamenti e provvedimenti nell'ambito dei propri poteri di impulso;
 - c) delibera in materia di liti, di rinunzie e di transazioni;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - e) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e le conferisce le direttive;
 - f) approva i contratti decentrati;
 - g) approva il piano delle risorse e degli obiettivi;
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
5. La Giunta Comunale può istituire uffici e/o servizi che, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, rispondano ad importanti o urgenti bisogni della comunità e posti alle dirette dipendenze del Sindaco.
6. Per le competenze delegate, ogni Assessore assume nella propria azione gli indirizzi della Giunta e propone l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione, nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta a quella di gestione amministrativa avendo come referente il responsabile del servizio interessato.

Art. 18 - Elezione e prerogative della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla nomina medesima.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed eventualmente agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo "status" dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Alla Giunta Comunale, conformemente a quanto previsto dall'art.53 del D.lgs.267/2000, si applica l'istituto della "prorogatio".
5. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 19 - Composizione della Giunta comunale

1. Nel comune di S. Polo d'Enza la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero massimo di quattro assessori, uno dei quali designato quale Vice Sindaco, nominati conformemente a quanto stabilito dal precedente articolo.
2. Il Sindaco può nominare ad assessore, entro il numero complessivo stabilito dal 1° comma, cittadini prescelti al di fuori dei componenti del Consiglio comunale e in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti il proprio assessorato.

Art. 20 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori
. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti è curato dai responsabili di servizio ognuno per la propria competenza. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità il suo "status" e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione; è altresì il responsabile dell'amministrazione del Comune.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico- amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- h) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs.267/2000.
- i) esercita i poteri conferitigli quale ufficiale di Governo, dall'art.54 del D.lgs.267/2000.
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- m) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- n) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare i servizi con le esigenze degli utenti ;
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- p) nomina il segretario comunale e ad esso può attribuire previa deliberazione della Giunta Comunale le funzioni di Direttore Generale dell'Ente e/o altre funzioni specifiche compatibilmente con il quadro normativo di tempo in tempo vigente.

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi dell'ufficio di Staff, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definirne le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle Istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori limitatamente a competenze determinate;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, conformemente a quanto stabilito dal precedente art. 18, e sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
2. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 27 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro in forma integrata e flessibile, secondo criteri di responsabilità e di collaborazione di tutto il personale per conseguire, quale risultato dell'attività lavorativa, la realizzazione dei programmi e dei progetti.
 - b) distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo e responsabilità di gestione.
 - c) piena trasparenza dell'azione amministrative e semplificazione delle procedure.
 - d) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, massima flessibilità e dinamicità delle strutture e del personale, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, se professionalmente equivalenti, sono esigibili.
2. Gli uffici del Comune sono organizzati, in conformità alle norme del presente Statuto, con apposito regolamento che individua le forme e le modalità della gestione della struttura, determina altresì la dotazione organica per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti per l'accesso e le procedure selettive, definisce inoltre i compiti e i poteri dei responsabili dei servizi e le modalità di assegnazione degli incarichi di responsabile.
3. Nell'ambito delle forme di collaborazione con gli altri Enti locali, l'Amministrazione comunale promuove la costituzione di uffici/strutture comuni per lo svolgimento congiunto di funzioni di propria competenza.

Art. 28 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è raggruppata in SERVIZI che costituiscono le unità organizzative di massima dimensione.

Art. 29 Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art.97 del D.lgs 267/2000, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art.97 del D.lgs 267/2000, al Segretario Comunale spetta:

- a) L'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore Generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
- b) La sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei servizi, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;
- c) La direzione dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari, qualora non conferito ad altro responsabile;
- d) Il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
- e) La presidenza del nucleo di valutazione;
- f) La presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i responsabili di servizio;
- g) La presidenza dell'ufficio comunale per gli adempimenti elettorali;
- h) L'incarico di membro di diritto in qualità di esperto nel settore giuridico delle commissioni di gara;
- i) La definizione di eventuali conflitti di competenza fra i servizi stessi;

3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Comunale ulteriori attribuzioni, non esclusa la nomina a responsabile di servizio con corresponsione delle indennità contrattuali previste.

4. Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto al Segretario Comunale compatibilmente con il quadro normativo di tempo in tempo vigente.

Art. 30 - Il Personale

1. Il personale del comune è al servizio della comunità.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi.

5. Gli uffici sono organizzati secondo principi di professionalità e di responsabilità degli operatori, il Regolamento può prevedere forme di collaborazione con soggetti esterni all'Ente quando ne risulti la necessità, l'efficacia e la convenienza.

6. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato a condizione che l'ente non versi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Art.31 - Responsabili dei servizi

1. Nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione, spetta agli Organi di governo del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la formulazione delle direttive generali, compete invece ai Responsabili dei servizi l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa verso l'esterno.
2. Annualmente sulla base dei documenti di programmazione il Sindaco e la Giunta definiscono gli obiettivi ed i programmi da realizzare e con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), assegnano ai responsabili dei servizi una quota parte del bilancio con riferimento ai programmi da attuare, nonché le risorse umane e strumentali.
3. Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni"
4. I responsabili nell'ambito delle rispettive attribuzioni realizzano la traduzione in termini operativi degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e/o anche con proposte autonome.
5. Durata e revoca dell'incarico di responsabile sono disciplinate nel Regolamento.
6. La copertura dei posti di responsabili di servizi e di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire e con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.32 - Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili di servizio, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna alla struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. Ad essi spettano inoltre nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune e secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione, i compiti di direzione degli uffici e dei servizi, di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite del budget assegnato e nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti e del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti comunali.
Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza, della gestione e dei relativi risultati, che, al termine di ogni esercizio, devono essere illustrati a mezzo, di apposita relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle difficoltà eventualmente verificatesi e delle misure adottate per porvi rimedio.
3. I responsabili di servizio sono tenuti all'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000 sulle proposte di deliberazioni. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili dei Servizi individuano gli eventuali responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

Titolo III**SERVIZI****Art. 33 - Forme di gestione dei servizi**

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità della comunità e ne stabilisce le modalità di gestione previa valutazione comparativa delle diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 34 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una Azienda.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 35 - La concessione a terzi

1. Il Comune, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

Art. 36 - Le Aziende speciali

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e revocati dal Sindaco conformemente a quanto stabilito dal precedente art. 23.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal Regolamento.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 37- Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione, si applicano le norme di cui al quarto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal Regolamento.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che approva il Regolamento di gestione.

Art. 38 - Le società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di :

- a) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- b) società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dall'art.116 del D.lgs.267/2000

Art. 39 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere secondo i principi dettati dalla normativa vigente, anche a livello regionale.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 40 - Principi e criteri

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da essa previsti è disciplinato dal Regolamento di contabilità.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economica – gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi,, nonché l'analisi dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

5. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

6. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Art. 41 – Revisore del conto.

1. Il Revisore del conto adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sul risultato del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando, con funzioni di relatore e consulente, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, anche su sollecitazione o richiesta dei gruppi consiliari, per riferire o dare pareri su particolari argomenti.

2. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione, ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia e infine individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

4. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza; saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore del conto, avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 42 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini promuove e favorisce forme di partecipazione e collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

FORME COLLABORATIVE

Art. 43 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.
2. Tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni direttamente o su delega degli enti partecipanti.
3. Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 45 - Consorzi

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio.
2. La Convenzione, deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio che devono essere pubblicati negli Albi pretori degli Enti consorziati.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 46 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 40 e dei principi della legge di riforma delle Autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni di norma contermini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività esercitando congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Art. 47 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione, l'attuazione e la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Art. 48 - Partecipazione - Principi generali**

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Comunità realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e di cooperazione fra i cittadini e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5. L'Amministrazione attiva forme di consultazione, anche su base territoriale, per acquisire il parere di soggetti economici, di esperti, di associazioni, di organizzazioni del volontariato, su specifici problemi.

Art. 49 - Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio
2. Il Responsabile del servizio di competenza, previa istanza degli interessati, e per i fini di cui al presente articolo, sentita la Giunta registra le associazioni che operano sul territorio, tenendo conto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto o atto costitutivo e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, pareri che dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.
4. Prima della sessione ordinaria di bilancio la Giunta Comunale incontra le Associazioni di cui ai precedenti commi, ne ascolta le esigenze ed i suggerimenti.

Art. 50 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale può promuovere la costituzione di consulte di frazione, determinando, con apposito regolamento, requisiti, composizione e modalità di svolgimento delle assemblee.
3. La Consulta è un organismo di partecipazione all'attività amministrativa con funzioni di iniziativa e consultive sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dall'Amministrazione.
4. L'Amministrazione comunale può costituire consulte tematiche, rappresentative della popolazione del capoluogo e delle frazioni, determinandone in sede di istituzione, l'oggetto, la composizione e le finalità delle stesse.

Art. 51 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria -patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativa, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i dal vigente regolamento comunale.

Art. 52 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati e nel rispetto dei principi stabiliti all'art.2 del presente Statuto, invitano ai propri lavori i rappresentanti di dette associazioni e organismi.

Art. 53 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale, attraverso il regolamento, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 54 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Regolamento individua l'unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

Art. 55 - La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, o da associazioni, anche su base territoriale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame del competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione che deve essere comunicata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 56 - Diritti del contribuente.

1. Nell'ambito dei propri regolamenti riguardanti la disciplina dei tributi dovranno osservarsi i sottoindicati principi generali:

- obbligo di motivazione degli atti;
- chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- non retroattività delle norme tributarie;
- dovere di informare i contribuenti e di far conoscere loro gli atti che li riguardano con particolare riferimento al riconoscimento del diritto di interpello;
- tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
- tutela della integrità patrimoniale del contribuente;
- snellezza e semplicità della modulistica;
- applicazione del principio della compensazione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

Art. 57 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 58 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione e istituisce l'Ufficio Relazioni con il pubblico.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

Art. 59 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 60 - Proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare.

1. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento degli Istituti di partecipazione Popolare all'attività amministrativa, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto dei cittadini a presentare proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare, che non possono riguardare le seguenti materie:
 - a) formazione dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
 - c) espropri per pubblica utilità;
 - d) formazione di strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale;
 - e) tributi locali e tariffe;
 - f) designazioni e nomine
 - g) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
2. Il regolamento stabilisce il numero minimo di cittadini elettori sottoscrittori, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le procedure per l'approvazione delle proposte.

Art. 61 - Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. E' ammesso referendum:

su materie di esclusiva competenza comunale che interessino l'intera collettività comunale; in questo caso i cittadini interessati sono quelli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati di tutte le sezioni elettorali del Comune.

3. Il quesito da sottoporre a referendum non può essere in contrasto con i principi delle Costituzione e del presente Statuto.

4. Sono previsti referendum propositivi e consultivi- si conferisce agli elettori il potere di giudizio su proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione.

5. Il referendum e' escluso nei casi previsti dall'art.60 primo comma, del presente Statuto.

6. Si fa luogo a referendum.

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quarto degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

7. La deliberazione del Consiglio Comunale su materia oggetto del quesito, nel periodo intercorrente tra la raccolta delle firme e lo svolgimento della consultazione, interrompe l'iter referendario.

8. Il numero massimo complessivo di quesiti da sottoporre a referendum su base comunale nell'anno solare e' stabilito in due.

9. Il regolamento degli Istituti di partecipazione popolare all'attività amministrativa, disciplina:

a) l'esame del quesito ed il giudizio di ammissibilità per materia, riservati al Consiglio Comunale, cui spetta anche la identificazione e lo stanziamento dei mezzi di bilancio necessari allo svolgimento della consultazione;

b) i casi di revoca e sospensione del referendum;

c) le modalità della raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori;

d) il procedimento di convocazione dei comizi;

e) la disciplina delle operazioni elettorali;

f) la proclamazione dei risultati

10. Il referendum è valido con la partecipazione al voto di almeno la metà' più uno degli elettori aventi diritto.

11. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto con la risposta affermativa della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.

12. Gli organi del Comune secondo le rispettive competenze sono tenuti a valutare il risultato del referendum entro trenta giorni dalla sua proclamazione da parte del Sindaco.

13. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

14. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.62 Difensore civico.

Il Comune, compatibilmente con la normativa vigente in materia, si impegna a valutare l'istituzione della figura del difensore civico. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia, nel cui territorio rientra il Comune di S.Polo d'Enza.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 63 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di un numero di consiglieri pari a quello prescritto dall'art.6 del D.lgs. 267/2000 (due terzi dei consiglieri assegnati).

Art. 64- Norme transitori e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme osservate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto stesso.
3. In caso di modifiche dei principi nelle leggi in materia di enti locali, gli articoli dello statuto risultanti in contrasto sono automaticamente abrogati.